

La Commissione Ue avanza proposte sulla pianificazione fiscale aggressiva

Secondo la Commissione, occorrono misure dirette a colmare le lacune giuridiche che le multinazionali sfruttano per sottrarsi agli obblighi tributari

/ Piergiorgio VALENTE

A distanza di sei mesi dalla presentazione della comunicazione n. 351 [COM(2012)351], in tema di **evasione fiscale**, il 6 dicembre 2012 la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento dell'Ue il piano d'azione per la lotta alla frode e all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva (*aggressive tax planning*).

Come rilevato nella COM(2012)351, l'evasione fiscale fa riferimento, in generale, a quei "sistemi illeciti per i quali l'assoggettamento all'imposta è **occultato o ignorato**, ossia il contribuente paga meno di quanto sia tenuto a fare per legge occultando redditi o informazioni alle amministrazioni fiscali". L'*aggressive tax planning*, invece, include "il ricorso ad **operazioni o strutture artificiali** e lo sfruttamento delle disarmonie esistenti tra i sistemi tributari con l'effetto di minare le norme fiscali degli Stati membri ed esacerbare la perdita di entrate fiscali".

Il dibattito sugli schemi di pianificazione fiscale aggressiva attuati dalle **imprese multinazionali** è di precipua attualità in ambito OCSE. A queste ultime si richiede sempre più fermamente di rispettare sia il dato letterale sia lo spirito delle leggi degli Stati in cui operano.

Il **piano d'azione** del 6 dicembre 2012 ha l'obiettivo di fornire, a livello comunitario, una **risposta efficace** all'evasione fiscale e all'*aggressive tax planning*, mediante l'invito agli Stati membri a porre in essere interventi mirati, soprattutto sul piano nazionale.

Il piano include due raccomandazioni. La Raccomandazione in tema di *good governance* fiscale si concretizza in una decisa "presa di posizione" **contro i paradisi fiscali**, la quale richiede l'individuazione e la predisposizione, da parte di ciascuno Stato membro, di apposite *black list* nazionali. Misure specifiche dovrebbero inoltre indurre i Paesi terzi ad applicare le norme comunitarie di *good governance* (*in primis*, trasparenza fiscale e concorrenza fiscale leale). La Raccomandazione in materia di **aggressive tax planning** esorta gli Stati membri ad intervenire sui tecnicismi e/o sulle **lacune giuridiche** che le imprese multinazionali sfruttano al fine di

sottrarsi agli obblighi tributari.

La revisione delle **convenzioni contro le doppie imposizioni** (con l'obiettivo di eliminare eventuali situazioni di doppia non-imposizione) e l'adozione di una **comune norma generale antiabuso** (diretta a colpire "gli artifici escogitati ai fini dell'elusione fiscale") sono le principali misure di cui la Commissione europea suggerisce l'adozione (nell'ambito della Raccomandazione in tema di *aggressive tax planning*), con l'obiettivo di contrastare il ricorso, da parte delle imprese multinazionali, a schemi di pianificazione fiscale aggressiva.

In particolare, si prevede che, laddove uno Stato membro assuma convenzionalmente l'obbligo di non assoggettare a tassazione una determinata categoria di reddito, la medesima categoria di reddito deve essere sottoposta a tassazione nell'**altro Stato contraente**. A tal fine, nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, dovrebbe essere inserita una disposizione del seguente tenore: "laddove la Convenzione preveda che una determinata categoria di reddito sia assoggettata a tassazione soltanto in uno degli Stati contraenti, l'altro Stato contraente può **esimersi** dal tassare siffatto reddito, soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia effettivamente assoggettato a tassazione nel primo Stato". Con riguardo invece alla **clausola antiabuso generale**, la Commissione europea esorta gli Stati membri ad inserire, nei rispettivi ordinamenti, una previsione dal seguente contenuto: "un *artificial arrangement* – o una serie di *artificial arrangement* – posto in essere con il fine principale di eludere le imposte, non dovrà essere tenuto in considerazione. Il trattamento fiscale nazionale di siffatto *arrangement* dovrà necessariamente fare riferimento alla cd. «**economic substance**»".

La definizione di *arrangement* fornita dalla Raccomandazione in tema di *aggressive tax planning* è alquanto ampia ed include altresì le transazioni che comprendono **più operazioni distinte**. L'*arrangement* può, a sua volta, definirsi *artificial* in assenza di qualsivoglia *commercial substance*.